RICHIAMATI:

Il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'articolo 109, commi 1, lett. a) e b) e 2 che, tra l'altro, prevedono che, ai fini della tutela dell'ambiente marino ed in conformità delle disposizioni delle convenzioni internazionali vigenti in materia, l'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi ovvero di inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo fine di utilizzo sia soggetta ad autorizzazione;

la legge 31 luglio 2002 n. 179, recante "Disposizioni in materia ambientale", e, in particolare, l'art. 21 che prevede, tra l'altro, che la Regione rilasci l'autorizzazione di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/06 per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, acquisendo preventivamente, nel caso di utilizzo di materiali provenienti da fondali marini, il parere della Commissione Consultiva della Pesca;

il D.M. 24 gennaio 1996, recante "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino":

la D.G.R. n. 955 del 15/09/2006, recante "Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero".

PREMESSO che:

Il Settore Ecosistema Costiero, con D.D. n. 3434 del 26/11/08 ha autorizzato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 21 della l. n. 179/2002, l'Autorità Portuale di Genova all'immersione di circa 2.250.000 metri cubi di materiali derivanti dall'escavo dei fondali del Porto di Genova compresi tra la foce del Torrente Polcevera e la bocca portuale di levante, ai fini del riempimento in ambito costiero delle vasche di colmata da realizzarsi a Calata Bettolo e a levante dell'attuale Calata Olii Minerali, nonché per il riempimento dei cassoni cellulari di calcestruzzo utilizzati per il banchinamento delle vasche stesse;

l'Autorità Portuale di Genova, con nota prot. n. 1984/P del 30/01/2009, e successiva nota integrativa prot. n. 3350/P del 17/02/2009, assunta al Settore Ecosistema Costiero con protocollo n. 31413 del 25/02/2009, ha presentato istanza di autorizzazione per un nuovo piano di riutilizzo dei sedimenti dragati, resosi necessario in seguito ad una modifica del piano dei dragaggi portuali; a tal fine ha presentato il progetto dell'intervento che descrive compiutamente le modifiche progettuali rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 3434 del 26/11/08 ed in particolare:

- maggiori superfici di dragaggio: oltre alle superfici già previste dal D.D. n. 3434 del

26/11/08 (circa 220 ettari) è previsto il dragaggio di ulteriori circa 7 ettari, comprendenti alcune aree prospicienti i pontili alfa, beta, gamma e delta del porto petroli di Multedo, e alcuni settori del canale di accesso del porto stesso, così come mostrato nella planimetria denominata "Allegato 1 – Planimetria integrativa" della documentazione progettuale;

 maggiori volumi di dragaggio: è previsto il dragaggio di ulteriori circa 38.000 m³ di sedimenti nell'ambito delle attività di approfondimento dei fondali del porto petroli di Multedo;

il Settore Ecosistema Costiero, con nota prot. n. PG/2009/41305 del 11/03/2009, ha comunicato all'Autorità Portuale di Genova l'avvenuto avvio del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione di che trattasi;

L'Autorità Portuale di Genova, con nota prot.n. 10687/P del 22/05/2009 ha:

- proposto di modificare il sistema di confinamento dei solidi sospesi mediante panne, già oggetto del D.D. n. 3434 del 26/11/08, così come descritto nell'allegato A1 della sopraccitata nota;
- calcolato con maggiore precisione i volumi di dragaggio previsti dal D.D. n. 3434 del 26/11/08: essi ammontano complessivamente a circa 2.160.000 m³; tale dato corregge quello riportato nella autorizzazione di cui al D.D. n. 3434 del 26/11/08 (2.250.000 m³); la superficie ed il volume complessivi vengono suddivisi in 12 lotti, denominati "Aree", individuati cartograficamente e quantificati nell'allegato A6 della sopraccitata nota;

CONSIDERATO CHE dall'istruttoria condotta dal competente Settore Ecosistema Costiero sulla base della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza e agli atti dell'ufficio è emerso che:

il materiale proveniente dall'escavo di circa 227 ettari di fondali marini del porto di Genova, compresi tra il canale di accesso al porto petroli di Multedo e la bocca portuale di levante, per un quantitativo complessivo di circa 2.198.000 metri cubi, verrà interamente riutilizzato per il riempimento di:

- una vasca di colmata principale da realizzarsi presso l'attuale calata Bettolo, mediante il riempimento progressivo di tre diversi sottobacini, denominati Area 1A, 1B ed 1C;
- o una vasca di colmata secondaria da realizzarsi a levante dell'attuale Calata Olii Minerali, composta da due distinti bacini denominati 2A e 2B;
- cassoni cellulari di calcestruzzo, utilizzati per il banchinamento del nuovo fronte mare delle due vasche di colmata;

il dragaggio verrà operato secondo quanto riportato nella tavola dell'Allegato 6 alla nota prot. n. 10687/P del 22/05/2009 dell'Autorità portuale di Genova (per quanto riguarda le aree comprese tra la foce del Torrente Polcevera e la bocca portuale di levante) e nella tavola progettuale denominata "Allegato 1 – Planimetria integrativa" dell'istanza di autorizzazione (per quanto riguarda le aree relative al Porto Petroli di Multedo);

a seguito degli esiti della caratterizzazione fisica, chimica e microbiologica dei materiali oggetto del dragaggio (conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 955/2006), nonché della conseguente analisi di rischio a carico della salute umana e dell'ecosistema marino-costiero (redatta conformemente a quanto disposto dalla D.GR. n. 955/2006), l'intervento di cui trattasi risulta ambientalmente compatibile, in particolare alla luce dei seguenti aspetti:

- nelle aree oggetto del dragaggio e nell'area interessata dall'intervento di riempimento non sono presenti biocenosi od habitat vulnerabili;
- le attività di dragaggio saranno dimensionate in modo da minimizzare la fuoriuscita dalle draghe di acque di overflow;
- durante le attività di dragaggio le aree limitrofe alle bocche portuali e le aree esterne alle opere foranee interessate dalle attività di dragaggio saranno oggetto di monitoraggio in continuo della presenza di solidi sospesi; nel caso in cui il monitoraggio evidenzi la comparsa di anomalie di tale parametro le attività di dragaggio verranno tempestivamente modificate fino al ripristino delle condizioni "preoperam";
- in caso di anomalie riscontrate sulla presenza di solidi sospesi la dispersione dei sedimenti all'esterno dell'area portuale sarà limitata dall'utilizzo di panne antitorbidità posizionate presso le bocche portuali, così come descritto negli allegati A1 e A4 della nota prot. n. 10687/P del 22/05/2009 dell'Autorità Portuale di Genova;
- il trasporto ed il refluimento del materiale nella vasca di colmata avverrà con modalità tali da evitare la dispersione all'esterno della vasca stessa dei sedimenti dragati;
- durante tutte le fasi del riempimento delle vasche di colmata i sedimenti dragati saranno confinati rispetto all'ambiente esterno attraverso argini in materiale arido, adeguatamente dimensionati, ed un rivestimento interno impermeabile in materiale HDPE;
- le acque di stramazzo delle vasche di colmata saranno raccolte in una vasca di decantazione, adeguatamente dimensionata al fine di evitare la dispersione in mare dei sedimenti dragati; i sedimenti raccolti nella vasca di decantazione saranno nuovamente refluiti nella vasca di colmata;
- durante tutte le fasi del dragaggio e del riutilizzo ai fini di riempimento l'ambiente marino limitrofo alle attività sarà oggetto di adeguato monitoraggio ambientale finalizzato sia al controllo dell'efficacia dei sistemi di mitigazione sulla dispersione dei sedimenti, sia su possibili effetti di contaminazione delle acque e dei sedimenti nelle aree limitrofe alle attività di dragaggio e refluimento;
- l'analisi di rischio condotta sotto il profilo sanitario ha evidenziato la compatibilità con la salute umana della presenza dei sedimenti dragati nelle casse di colmata e nei cassoni cellulari di calcestruzzo, a condizione che, nella fase di immersione nella vasca di colmata del materiale dragato, vengano rispettate le misure cautelative allo scopo individuate;
- l'analisi di rischio ambientale ha evidenziato, altresì, la compatibilità con la salvaguardia della qualità delle acque marine in relazione alla presenza dei sedimenti dragati nella cassa di colmata e nei cassoni cellulari di calcestruzzo;

RITENUTO, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di rilasciare l'autorizzazione di

che trattasi, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- A. siano realizzate le attività di monitoraggio dell'ambiente marino dell'area portuale, così come previste nel documento PM-Pr-LI-Genova-01.13 "Piano di monitoraggio delle attività di dragaggio e refluimento in cassa di colmata dei sedimenti del porto di Genova", redatto da ICRAM, parte integrante e sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza, fermo restando le modifiche da apportare al medesimo Piano in corso d'opera secondo le modalità di cui alla lettera D.; tale monitoraggio dovrà essere mantenuto in essere, limitatamente alla qualità chimica delle acque, per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di conclusione delle attività; l'attività di monitoraggio sia coerente e integrata con quanto già realizzato nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.D. n. 3434 del 26/11/08;
- B. per tutti i parametri rilevati in continuo presso le stazioni fisse e correlati con il controllo dei solidi sospesi nella colonna d'acqua sia predisposto un sistema di visualizzazione in tempo reale, da utilizzarsi da parte dell'Autorità Portuale nell'ambito della gestione del dragaggio come previsto alla lettera K. e fruibile da parte di Regione Settore Ecosistema Costiero, Arpal e Capitaneria di Porto di Genova:
- C. i risultati delle campagne di monitoraggio relative ai parametri non rilevati in continuo siano oggetto di relazioni descrittive da consegnare alla Regione - Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova e all'Arpal entro un mese dalla conclusione di ogni singola campagna di monitoraggio;
- D. l'applicazione del piano di monitoraggio, relativamente alla modulazione della sua tempistica, al posizionamento dei punti di campionamento, alle metodiche di analisi da impiegare nonché all'analisi dei risultati, sia oggetto di verifiche periodiche da effettuarsi con la Regione Settore Ecosistema Costiero prima dell'inizio di ciascuna campagna e comunque con cadenza almeno bimensile; il piano di monitoraggio sia adeguato alle conseguenti determinazioni della Regione Settore Ecosistema Costiero;
- E. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle campagne di monitoraggio alla Regione Settore Ecosistema Costiero ed alla Capitaneria di Porto di Genova;
- F. durante le attività di dragaggio e riempimento siano rispettate le soglie di accettabilità relative al parametro solidi sospesi determinate dalla Regione Settore Ecosistema Costiero, con successivo decreto, in ragione degli esiti della fase di monitoraggio "ante-operam";
- G. sia garantito il funzionamento ed il corretto posizionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo, correlati con il controllo dei solidi sospesi nella colonna d'acqua;
- H. per ciascuna delle aree in cui è suddiviso il dragaggio, sia data preventiva comunicazione dell'inizio dell'attività alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal contestualmente alla trasmissione di relazione tecnica inerente le modalità esecutive di dettaglio delle attività di dragaggio e refluimento, riportante l'esatta descrizione dei mezzi impiegati e delle sequenza spaziale e temporale del dragaggio;
- I. il carico delle draghe, il trasporto e lo scarico nella vasca di colmata del materiale dragato avvengano nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A1 della nota prot. n. 10687/P del 22/05/2009 dell'Autorità Portuale di Genova, parte integrante e

sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione;

- J. le attività di dragaggio dei fondali posti ad est della diga foranea di levante e ad ovest del molo del Porto Petroli di Multedo siano realizzate nel periodo al di fuori della stagione balneare e, pertanto, tra il primo ottobre ed il 31 marzo;
- K. laddove il monitoraggio in continuo del parametro "solidi sospesi" evidenzi valori eccedenti le soglie di accettabilità stabilite secondo quanto disposto alla lettera F., le attività di dragaggio siano tempestivamente sospese o ricalibrate fino al ripristino delle condizioni pregresse; ogni evento di superamento delle soglie di accettabilità, le azioni correttive sulle attività di dragaggio ed i relativi esiti siano tempestivamente comunicati, tramite fax, alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal;
- L. le operazioni di trasporto del materiale dragato siano effettuate in condizioni meteomarine tali da escludere possibili dispersioni del materiale in mare;
- M. per ogni singola area di dragaggio sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di dragaggio e di riutilizzo dei materiali dragati alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal;
- N. durante la fase di refluimento dei materiali di dragaggio nella vasca di colmata si adottino le misure cautelative individuate a tutela della salute degli operatori esposti nel documento "Doc No.09-028-H2 Rev.0-Gennaio 2009" redatto da D'APPOLONIA, parte integrante e sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza;
- O. preliminarmente all'inizio delle operazioni di dragaggio e refluimento sia trasmesso alla Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero, un cronoprogramma aggiornato riportante le previsioni temporali relativamente alle operazioni di dragaggio ed alle singole attività di refluimento nei siti oggetto della presente autorizzazione;

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

- 1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 109 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e 21 della l. n. 179/2002, a parziale modifica dell'autorizzazione di cui al D.D. n. 3434 del 26/11/08, l'Autorità Portuale di Genova, in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Ponte dei Mille, 16126 Genova, all'immersione di circa 2.198.000 metri cubi di materiali derivanti dall'escavo dei fondali del Porto di Genova compresi tra il canale di accesso al porto petroli di Multedo e la bocca portuale di levante, ai fini del riempimento in ambito costiero delle vasche di colmata da realizzarsi a Calata Bettolo e a levante dell'attuale Calata Olii Minerali, nonché per il riempimento dei cassoni cellulari di calcestruzzo utilizzati per il banchinamento delle vasche stesse, così come risulta dalla documentazione agli atti del Settore Ecosistema Costiero, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - A. siano realizzate le attività di monitoraggio dell'ambiente marino dell'area portuale, così come previste nel documento PM-Pr-LI-Genova-01.13 "Piano di monitoraggio delle attività di dragaggio e refluimento in cassa di colmata dei

sedimenti del porto di Genova", redatto da ICRAM, parte integrante e sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza, fermo restando le modifiche da apportare al medesimo Piano in corso d'opera secondo le modalità di cui alla lettera D.; tale monitoraggio dovrà essere mantenuto in essere, limitatamente alla qualità chimica delle acque, per un periodo non inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di conclusione delle attività; l'attività di monitoraggio sia coerente e integrata con quella già svolta nell'ambito degli adempimenti previsti dal D.D. n. 3434 del 26/11/08:

- B. per tutti i parametri rilevati in continuo presso le stazioni fisse e correlati con il controllo dei solidi sospesi nella colonna d'acqua sia predisposto un sistema di visualizzazione in tempo reale, da utilizzarsi da parte dell'Autorità Portuale nell'ambito della gestione del dragaggio come previsto alla lettera K. e fruibile da parte di Regione Settore Ecosistema Costiero, Arpal e Capitaneria di Porto di Genova;
- C. i risultati delle campagne di monitoraggio relative ai parametri non rilevati in continuo siano oggetto di relazioni descrittive da consegnare alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova e all'Arpal entro un mese dalla conclusione di ogni singola campagna di monitoraggio;
- D. l'applicazione del piano di monitoraggio, relativamente alla modulazione della sua tempistica, al posizionamento dei punti di campionamento, alle metodiche di analisi da impiegare nonché all'analisi dei risultati, sia oggetto di verifiche periodiche da effettuarsi con la Regione Settore Ecosistema Costiero prima dell'inizio di ciascuna campagna e comunque con cadenza almeno bimensile; il piano di monitoraggio sia adeguato alle conseguenti determinazioni della Regione Settore Ecosistema Costiero;
- E. sia data preventiva comunicazione delle campagne di monitoraggio alla RegioneSettore Ecosistema Costiero e alla Capitaneria di Porto di Genova;
- F. durante le attività di dragaggio e riempimento siano rispettate le soglie di accettabilità relative al parametro solidi sospesi determinate dalla Regione Settore Ecosistema Costiero, con successivo decreto, in ragione degli esiti della fase di monitoraggio "ante-operam";
- G. sia garantito il funzionamento ed il corretto posizionamento dei sistemi di monitoraggio in continuo, correlati con il controllo dei solidi sospesi nella colonna d'acqua;
- H. per ciascuna delle aree in cui è suddiviso il dragaggio, sia data preventiva comunicazione dell'inizio dell'attività alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal contestualmente alla trasmissione di relazione tecnica inerente le modalità esecutive di dettaglio delle attività di dragaggio e refluimento, riportante l'esatta descrizione dei mezzi impiegati e della sequenza spaziale e temporale del dragaggio;
- I. il carico delle draghe, il trasporto e lo scarico nella vasca di colmata del materiale dragato avvengano nel rispetto di quanto previsto nell'allegato A1 della nota prot.
 n. 10687/P del 22/05/2009 dell'Autorità Portuale, parte integrante e sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione;
- J. le attività di dragaggio dei fondali posti ad est della diga foranea di levante e ad ovest del molo del Porto Petroli di Multedo siano realizzate nel periodo al di fuori della stagione balneare e, pertanto, tra il primo ottobre ed il 31 marzo;

- K. laddove il monitoraggio in continuo del parametro "solidi sospesi" evidenzi valori eccedenti le soglie di accettabilità stabilite secondo quanto disposto alla lettera F., le attività di dragaggio siano tempestivamente sospese o ricalibrate fino al ripristino delle condizioni pregresse; ogni evento di superamento delle soglie di accettabilità, le azioni correttive sulle attività di dragaggio e gli esiti relativi siano tempestivamente comunicati, tramite fax, alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal;
- L. le operazioni di trasporto del materiale siano effettuate in condizioni meteomarine tali da escludere possibili dispersioni del materiale in mare;
- M.per ogni singola area di dragaggio sia data comunicazione della avvenuta ultimazione delle attività di dragaggio e di riutilizzo dei materiali dragati alla Regione Settore Ecosistema Costiero, alla Capitaneria di Porto di Genova ed all'Arpal:
- N. durante la fase di refluimento dei materiali di dragaggio nella vasca di colmata si adottino le misure cautelative individuate a tutela della salute degli operatori esposti nel documento "Doc No.09-028-H2 Rev.0 – Gennaio 2009" redatto da D'APPOLONIA, parte integrante e sostanziale della relazione tecnica a corredo dell'istanza;
- O. preliminarmente all'inizio delle operazioni di dragaggio e refluimento sia trasmesso alla Regione Liguria Settore Ecosistema Costiero, un cronoprogramma aggiornato riportante le previsioni temporali relativamente alle operazioni di dragaggio ed alle singole attività di refluimento nei siti oggetto della presente autorizzazione;
- 2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 36 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
- 3. di stabilire che gli oneri connessi al controllo delle prescrizioni, oggetto del presente decreto, sono a completo carico dell'Autorità Portuale di Genova;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, alla Capitaneria di Porto di Genova ed al Comune di Genova;
- 5. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione.